

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4043 del 12/08/2021
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - SOCIETA' PANIFICIO VILLA SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI MISANO ADRIATICO - VIA TAZIO NUVOLARI, 60 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI PRODOTTI DI PANETTERIA NELL'IMPIANTO SITO IN MISANO ADRIATICO - VIA TAZIO NUVOLARI, 60
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4157 del 11/08/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno dodici AGOSTO 2021 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - SOCIETA' PANIFICIO VILLA SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI MISANO ADRIATICO - VIA TAZIO NUVOLARI, 60 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI PRODOTTI DI PANETTERIA NELL'IMPIANTO SITO IN MISANO ADRIATICO - VIA TAZIO NUVOLARI, 60

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i.* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Misano Adriatico in data 14/01/2021 - assunta al protocollo generale di Arpae-SAC Rimini con PG/2021/4987 del 14/01/2021 (pratica ARPAE n. 2112/2021) dalla **Società PANIFICIO VILLA SRL** (C.F./P.IVA 03231990403), avente sede legale e produttiva in Comune di Misano Adriatico - Via Tazio Nuvolari,60 intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- . *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e smi;*
- . *comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L.447/95 (inquinamento acustico);*

CONSIDERATO che in data 20/01/2021 PG/2021/0008223 è stata convocata la *Conferenza dei Servizi* in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14.2 della L. 241/90 s.m.i.;

VISTA la richiesta di integrazioni e contestuale interruzione dei termini di Arpae PG/2021/0022003 del 11/02/2021 e le integrazioni pervenute in data 16/03/2021 PG/2021/40990 con le quali viene

richiesto anche il titolo autorizzativo relativo allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura;

CONSIDERATO che in data 18/03/2021 PG/2021/0042676 è stata riavviata la *Conferenza dei Servizi* in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14.2 della L. 241/90 s.m.i. che comprenderà i seguenti titoli abilitativi:

- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;*
- *autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;*
- *comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;*

VISTA la successiva richiesta di integrazioni di Hera Spa Direzione Acqua del 07/04/2021 prot. 0033674/21 trasmessa in data 13/04/2021 e le integrazioni pervenute in data 13/05/2021 PG/2021/75517;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;

VISTA la Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTO il PTCP approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 23 aprile 2013, nella parte in cui approva il Piano di tutela delle Acque;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte quinta;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale;

VISTA determinazione del direttore generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;

VISTO il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) approvato con delibera n. 115 dell'11 aprile 2017 dell'Assemblea Legislativa;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di *PRODUZIONE DI PRODOTTI DI PANETTERIA*;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza trattasi di

- ***NUOVO IMPIANTO***;

DATO ATTO che il Comune di Misano Adriatico, con Prot.5043 del 18/02//2021 acquisito in data 19/02/2021 con PG/2021/26500, in qualità di ente competente ha espresso parere favorevole in materia di emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;

ACQUISITO in data 23/07/2021 PG/2021/115818 il titolo abilitativo rilasciato dal Comune di Misano Adriatico per gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche che condivide e fa proprio il parere espresso da Hera SpA prot. n.64354 del 08/07/2021;

DATO ATTO che il Comune di Misano Adriatico in qualità di ente competente ha espresso parere favorevole in data 23/07/2021 PG/2021/115818 in materia di inquinamento acustico L.447/95 nei tempi previsti dalla Conferenza;

RITENUTO acquisito il parere dell'AZIENDA U.S.L., favorevole senza condizioni in quanto non è pervenuto nei tempi previsti dalla conferenza, avvalendosi dell'istituto del silenzio assenso ai sensi dell'art. 14 bis co. 4 della L. 241/90, relativamente all'autorizzazione per le emissioni in atmosfera (art. 269 D.Lgs. 152/06);

VISTA la relazione istruttoria rilasciata dal Servizio Territoriale Arpae di Rimini in data 14/06/2021 PG/2021/92905;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 Ing. Giovanni Paganelli, titolare dell'incarico funzionale "AUA ed Autorizzazioni settoriali" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo alla **Società PANIFICIO VILLA SRL**, avente sede legale in Comune di Misano Adriatico - Via Tazio Nuvolari,60 (C.F./P.IVA 03231990403) per l'esercizio dell'attività di **PRODUZIONE DI PRODOTTI DI PANETTERIA** nell'impianto sito in **Comune di Misano Adriatico - Via Tazio Nuvolari,60** fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
 - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
 - comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
- 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
- l'**Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera, comprensivo della planimetria con indicazione dei punti di emissione;
- l'**Allegato B** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche;
- 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
- i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - ii. ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- 3c) Qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurne di nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
- 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. Per ARPAE i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, oltre alla verifica delle condizioni dichiarate dal gestore vengono svolti dalla Sezione provinciale;
8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
9. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione ad ARPAE, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

10. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D.P.R. n. 59/2013, il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Misano Adriatico, Arpaе Struttura Autorizzazione e Concessioni, Arpaе Servizio Territoriale Sezione di Rimini, HERA S.p.A e Azienda USL della Romagna) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
11. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
12. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpaе alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
13. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
14. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
15. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

ALLEGATO A

CONDIZIONI:

La società, nello stabilimento in oggetto svolge attività di “**Produzione di prodotti di panetteria**”.

Dichiara un periodo di attività pari a 320 giorni/anno.

Dichiara di utilizzare circa 850 t/anno (pari a circa 2.656 kg/giorno) di farina.

Sono presenti silos per lo stoccaggio della farina, tali impianti sono esentati dall'autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 1, in quanto ad emissioni scarsamente rilevanti;

Sono presenti n.3 caldaie alimentate a metano ad uso industriale, con potenza del singolo focolare pari a 0,33 MWt per una potenza complessiva di 0,99 MWt.

Tali impianti sono ricompresi fra le attività in deroga di cui all'art. 272 comma 1, in quanto ad emissioni scarsamente rilevanti (lett. dd della parte I, dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs.152/06). Sono comunque tenuti a rispettare i limiti di emissione di cui al punto 1.3 della Parte III dell'allegato I alla Parte V del Codice dell'ambiente ai sensi dell'art.271 comma 3 e come stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i.

La società non dichiara impianti di combustione ad uso civile.

PRESCRIZIONI:

<i>Emissioni nuove da autorizzare</i>

E1 – COTTURA

Potenza totale: 0,33 MW_t

Combustibile: metano

Impianto di abbattimento: non previsto

Portata massima di progetto: 800 Nm³/h

Temperatura: 100°C

Durata: 9 h/giorno

Frequenza: 320 giorni/anno

Altezza: 10 m

Sezione: 0,0314 m²

Inquinanti: Materiale Particellare/PTS

Per questo tipo di emissione si prescrivono i seguenti limiti;

Inquinanti	Valore limite di emissione
Materiale Particellare/PTS	5 mg/Nm ³

E2 – COTTURA

Potenza totale: 0,33 MW_t

Combustibile: gas naturale metano

Impianto di abbattimento: non previsto

Portata massima di progetto: 1.600 Nm³/h

Temperatura: 100°C

Durata: 9 h/giorno

Frequenza: 320 giorni/anno

Altezza: 10 m

Sezione: 0,049 m²

Inquinanti: Materiale Particellare/PTS

Per questo tipo di emissione si prescrivono i seguenti limiti;

Inquinanti	Valore limite di emissione
Materiale Particellare/PTS	5 mg/Nm ³

E3 – COTTURA

Potenza totale: 0,33 MW_t

Combustibile: metano

Impianto di abbattimento: non previsto

Portata massima di progetto: 4000 Nm³/h

Temperatura: 60°C

Durata: 9 h/g

Frequenza: 320 gg/anno

Altezza: 10 m

Sezione: 0,0706 m²

Inquinanti: Materiale Particellare/PTS

Per questo tipo di emissione si prescrivono i seguenti limiti:

Inquinanti	Valore limite di emissione
Materiale Particellare/PTS	5 mg/Nm ³

Autocontrolli per tutti i punti emissivi **E1-E2-E3**: la società dovrà effettuare autocontrolli periodici a **cadenza annuale**, i risultati dei quali dovranno essere annotati su apposito registro vidimato da Arpa e con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto, da tenere a disposizione degli organi di controllo.

Condizioni di normalizzazione dei risultati

I limiti di emissione sono espressi in concentrazione di inquinante (mg/Nm³ = massa di sostanza presente in un metro cubo di effluente). Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate, in caso di controlli periodici, alle seguenti condizioni (escluse le fasi di arresto e avviamento impianti):

- Temperatura 273 K
- Pressione 101.3 kPascal
- Gas secco
- Ossigeno di riferimento.

Salvo quanto diversamente indicato nell'Allegato I alla parte del D.Lgs. 152/06 s.m.i., il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo. Se nell'emissione il tenore volumetrico dell'ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula:

$$E = [(21 - O_2) / (21 - O_{2M})] * EM$$

dove:

EM = concentrazione misurata

E = concentrazione

O_{2M} = tenore di ossigeno misurato

O₂ = tenore di ossigeno di riferimento

Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi:

I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente Arpa.

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI – UNI EN – UNI EN ISO – UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
<i>Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento</i>	<i>UNI EN 15259:2008.</i>
<i>Determinazione della portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione</i>	<i>UNI EN ISO 16911-1:2003 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI 10169:2001; UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico).</i>
<i>Umidità – Vapore acqueo (H₂O)</i>	<i>UNI EN 14790:2006.</i>
<i>Determinazione del Materiale Particellare/PTS</i>	<i>UNI EN 13284-1:2003</i>

Altre prescrizioni:

Messa in esercizio: il gestore dovrà comunicare almeno 15 giorni prima, la data della messa in esercizio degli impianti alla scrivente Agenzia ed al Comune;

Controlli di messa a regime: la messa a regime dei nuovi impianti dovrà avvenire entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio; il gestore dovrà effettuare il rilevamento dei parametri inquinanti delle emissioni; il rilevamento/misurazioni delle emissioni deve essere effettuato in uno dei primi 10 (dieci) giorni di marcia dell'impianto a regime rappresentativo delle condizioni di esercizio. I risultati del controllo devono essere trasmessi, entro 30 giorni dalla messa a regime dell'impianto, all'Autorità Competente (ARPAE - S.A.C.) e alla Sezione Provinciale di ARPAE – Servizio

Territoriale, tramite PEC. Gli esiti dell'autocontrollo di messa a regime devono essere tenuti a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per tutta la durata dell'autorizzazione.

- a) I Valori Limite di Emissione (VLE) si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- b) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, ove esistenti, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati deve comportare la sospensione o riduzione delle lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana, e ne deve essere data comunicazione alla S.A.C. ed alla competente ARPAE area EST Sez. Prov. di Rimini Servizio - Territoriale entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento via PEC (aorn@cert.arpa.emr.it).
- c) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro ove prescritto.
- d) Durante i rilevamenti alle emissioni di cui al precedente punto devono essere determinate, con riferimento ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione o comunque espressamente previsti nelle specifiche prescrizioni tecniche. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.
- e) Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Nel caso di misure discontinue manuali la concentrazione deve essere calcolata su 1(uno) campionamento della durata complessiva di un'ora nelle condizioni di esercizio più gravose.

Saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione (VLE), nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso).

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

- f) I risultati analitici degli autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato. Sono fatte salve

valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale).

- g) Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE) con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE).
- h) La strategia di campionamento e la presentazione dei risultati degli autocontrolli devono seguire le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".
- i) Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante l'Autorità Competente per il Controllo eseguirà i campionamenti e le valutazioni così come previsti dai precedenti punti e), f), g), h).
- j) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo. Le metodiche da utilizzare devono essere scelti a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - ISO -UNICHIM); nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
- k) I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi sono descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).
- l) E' facoltà dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione. Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200 °C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:
- Almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
 - Coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.
- m) Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): "...Il gestore assicura in tutti i

casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento", sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto "La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione", i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc...) devono essere dotati di parapetti normali secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee le scale portatili. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella Tabella seguente:

Quota > 5 metri e < 15 metri	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco.
Quota > 15 metri	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.


Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- Parapetto normale su tutti i lati;
- Piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo e, possibilmente di
- Protezione contro gli agenti atmosferici.


Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque

essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- n) Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata e identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.
- o) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i..



PIANO TERRA



HERA S.p.A.
Direzione acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.
ARPAE (S.A.C.) Rimini
via Dario Campana, 64
47922 RIMINI RN
aorn@cert.arpa.emr.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
COMUNE di MISANO ADRIATICO
Sportello Unico Attività Produttive
Via Litoranea Nord, 3
47843 MISANO ADRIATICO (RN)
suap.misanoadriatico@legalmail.it

Modena, 08/07/2021
Prot. n. 64354

Fognatura e Depurazione Romagna
Servizio tecnico /EP

OGGETTO: **Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:**
▪ Rif. pratica Hera n° 8/2021 Richiesta di parere Prot. 27933 del 18/03/2021;

▪ Responsabile dello scarico	PANIFICIO VILLA S.R.L.
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA TAZIO NUVOLARI , 60 - MISANO ADRIATICO
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	PRODUZIONE PRODOTTI DA FORNO
▪ Potenzialità dell'insediamento	500 mc/anno
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Degrassatore
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. CATTOLICA, VIA DEI GLICINI, 17 CATTOLICA

In riferimento alla pratica Vs. Rif. n. 2112/2021;
specificando che nel periodo compreso tra **giugno e settembre** le acque reflue industriali in oggetto verranno convogliate presso il Depuratore di Misano Adriatico mentre nel periodo tra **ottobre e maggio** verranno convogliate al Depuratore di Cattolica

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) E' ammesso unicamente lo scarico derivante da: **macchina lava-ceste e pulizia locali**.
Lo scarico di acque reflue domestiche (servizi igienici, ecc.) è ammesso nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) **Entro tre mesi** dall'attivazione dello scarico in fognatura, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente.
- 4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:
sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;



degrassatore;

misuratore di portata elettromagnetico approvato e piombato da HERA;

pozzetto di prelievo costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

- 5) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del Titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 6) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 7) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 8) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non dovranno essere scaricati in pubblica fognatura.
- 9) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 10) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 11) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante.
- 12) Il Titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 13) **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato è attivo e corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica e la matricola del prescritto misuratore di portata, richiedendone a HERA la piombatura.**
- 14) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è stato redatto sulla base della planimetria "**Tavola Unica BL dell'08/05/2021**", allegata all'istanza in oggetto.

Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.

Firmata digitalmente

Il Responsabile

Fognatura e Depurazione Romagna

Ing. Pierpaolo Martinini

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.